

Allegato 1

Catalogo dei reati e degli illeciti
amministrativi

Sommario

Art. 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.....	3
Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	6
Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata.....	12
Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.....	17
Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	24
Art. 25 bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio.....	28
Art. 25 ter - Reati societari.....	31
Art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.....	38
Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.....	48
Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.....	48
Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato.....	52
Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	55
Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	56
Art. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	59
Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	63
Art. 25 undecies – Reati ambientali.....	63
Art. 25 duodecies – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	87
Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia.....	88
Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.....	89
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari.....	92
Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando.....	96
Reati Transnazionali - Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10.....	102

Il presente documento è strutturato secondo i seguenti criteri: (1) **colonna testo del reato-illecito**, che contiene la rubrica e il testo del reato/dell'illecito; (2) **fonte**, che indica l'articolo di legge; (3) **descrizione sintetica**, breve esplicazione - senza pretesa di esaustività - dei "principali" elementi costitutivi della fattispecie.

N.B. In alcuni casi, il D. Lgs. 231/2001 richiama solo alcuni commi degli articoli relativi ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Tuttavia, si è preferito, per favorire una maggiore organicità del documento, riportare gli articoli nella loro interezza. Le parti specificamente considerate dal D. Lgs. 231/2001 sono riportate in carattere normale; le altre in carattere *corsivo*.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE		
<p><u>MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO</u> Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Art. 316 bis c.p.</p>	<p>Commette il reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico il soggetto che riceve contributi o sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato o da altri enti pubblici, ma poi intenzionalmente utilizza i fondi ricevuti per iniziative diverse da quelle dirette alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse previste nel provvedimento amministrativo. Ciò che viene tutelato da questa norma, quindi, è la corretta gestione delle risorse pubbliche. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE</u> Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.9109,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>Art. 316 ter c.p.</p>	<p>Il delitto in oggetto tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, evitando che la stessa si formi su elementi non veritieri. Questo reato, meno grave rispetto a quello previsto dall'art. 640 bis c.p. (<i>truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>), prevede che le erogazioni di denaro provenienti da Enti Pubblici siano ottenute a seguito della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Il reato in oggetto si distingue da quello previsto dall'art. 640-bis c.p. per le modalità della condotta. La presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, infatti, costituisce un "fatto" diverso dagli artifici e raggiri richiesti per l'integrazione della truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE</u> Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art.61, numero 5) <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.</p>	<p>Art. 640, co II c.p.</p>	<p>Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore della vittima attraverso una rappresentazione falsata della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno per il soggetto truffato) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.</p> <p>Questo reato punisce chi, attraverso l'inganno, induce in errore un rappresentante dello Stato o di altro ente pubblico, ottenendo così un vantaggio non dovuto.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE</u> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>Art. 640 bis c.p.</p>	<p>La particolarità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consiste nel fatto che l'autore del reato compie degli artifici e raggiri al fine di ottenere ingiustamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni provenienti dagli enti pubblici.</p> <p>La truffa descritta dalla norma in analisi, quindi, deve presentare i seguenti elementi: (1) l'induzione in errore dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici; (2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato e, infine, (3) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.</p>
<p><u>FRODE INFORMATICA</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>	<p>Art. 640 ter c.p.</p>	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 24 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti solo se viene commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>		<p>commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>In questo modo, infatti, il soggetto che commette il reato induce in errore lo Stato o un altro ente pubblico e ottiene un vantaggio non dovuto.</p> <p>La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.</p> <p>Il delitto di frode informatica è perseguibile d'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; b) se il fatto è commesso con furto o utilizzo indebito dell'identità digitale altrui; c) se l'autore del reato ha approfittato di particolari condizioni della persona offesa; d) se il danno patrimoniale causato è di grave entità <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE</u></p> <p>Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.</p>	<p>Art. 356 c.p.</p>	<p>Il delitto di frode nelle pubbliche forniture si realizza quando l'autore del reato - che ha concluso un contratto di fornitura con lo Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea - non adempie alla propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto.</p> <p>Si tratta di un delitto fraudolento. Pertanto, ai fini della realizzazione del reato, non basta il semplice inadempimento del contratto, ma è necessario un elemento ulteriore, e cioè la malafede contrattuale.</p> <p>In altre parole, l'autore del reato deve porre in essere comportamenti maliziosi e ingannatori, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi pattuiti.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE</u></p> <p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1</p>	<p>Art. 2 l. 898/1986</p>	<p>Il delitto in analisi rientra tra i reati contro il patrimonio mediante la frode ed è posto in rapporto gerarchico con il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), considerato più grave.</p> <p>Nel reato in analisi l'elemento dell'inganno fraudolento è costituito dalla presentazione di dati e notizie false per accedere indebitamente ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.</p> <p>Detti fondi sono stati costituiti dall'art. 40, paragrafo 3 del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per sostenere le Politiche Comuni Agricole (PAC) dell'Unione Europea.</p> <p>Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si tratta di un fondo strutturale europeo che concede supporto finanziario agli Stati Membri per l'incremento di programmi di sviluppo rurale.</p> <p>Con riferimento, invece, al Fondo europeo agricolo di garanzia, si tratta di un fondo che concede finanziamenti agli Stati Membri per sostenere, per il tramite di Servizi e Organismi riconosciuti, lo sviluppo del mercato agricolo in un'ottica di Politica Agricola Comune (PAC).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<u>ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>		
<p><u>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</u></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la</p>	<p>Art. 615 ter c.p.</p>	<p>La norma punisce chiunque viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici.</p> <p>Il legislatore ha inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), in quanto la tutela del domicilio è garantita dalla Costituzione.</p> <p>L'art. 615-ter prevede due diverse condotte:</p> <p>a) introduzione abusiva - quella di colui che abusivamente si introduce in un</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>		<p>sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con "accesso" quello c.d. "logico", ovvero l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede;</p> <p>b) mantenimento - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.</p>
<p><u>DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</u></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<p>Art. 615 quater c.p.</p>	<p>La condotta che viene punita dalla norma in analisi è piuttosto complessa e si compone di diverse fattispecie:</p> <p>a) procurarsi abusivamente un codice di accesso o delle parole chiave, ove con il termine "procurarsi" si intende "adoperarsi per venire illegittimamente in possesso";</p> <p>b) riprodurre un codice o delle parole chiave, nel senso di replicarli abusivamente;</p> <p>c) diffondere, comunicare o consegnare i codici e le parole chiave;</p> <p>d) fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema.</p> <p>Le condotte sopra descritte devono essere dirette a procurare un profitto per sé o per altri, oppure ad arrecare un danno a terzi.</p> <p>Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater riguarda le ipotesi in cui il fatto sia commesso:</p> <p>a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>In tali casi, il reato viene punito più severamente.</p>
<p><u>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico</u></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329</p>	<p>Art. 615 quinqües c.p.</p>	<p>Con tale norma, si vuole reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus", sanzionando penalmente anche chi "si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".</p> <p>Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati.</p> <p>Con l'espressione sistema telematico si intende, invece, un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.</p> <p>L'autore del reato deve agire allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</u></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p>	<p>Art. 617 quater c.p.</p>	<p>Il reato in analisi punisce chiunque intercetta, impedisce, interrompe o rivela delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.</p> <p>Occorre affermare che:</p> <p>a) per intercettazione si intende la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni;</p> <p>b) l'intercettazione deve essere fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano l'inganno;</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 		<p>c) la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.</p> <p>La rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</u></p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>	<p>Art. 617 quinquies c.p.</p>	<p>La norma in oggetto punisce chiunque installa apparecchiature in grado di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.</p> <p>In questo caso, dunque, il legislatore ha voluto creare una tutela ancora più efficace, punendo anche tutte quelle attività precedenti alla commissione del reato ex 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), ma comunque necessarie alla sua realizzazione.</p> <p>La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero "intercettare, impedire o interrompere").</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>Art. 635 bis c.p.</p>	<p>La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici.</p> <p>Il secondo comma dell'art. 635-bis c.p. prevede una pena maggiore nel caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) condotte commesse con violenza alle persone o con minaccia; b) fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>Occorre, quindi, definire con esattezza il concetto di "operatore del sistema". Secondo la dottrina, l'operatore di sistema è:</p> <p>a) il soggetto che esercita professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico;</p> <p>b) il soggetto che di fatto, per via del ruolo ricoperto, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona sui dati o sui programmi.</p>
<p><u>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635 ter c.p.</p>	<p>Con la previsione del reato in analisi, il legislatore ha voluto distinguere i casi di danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati da soggetti privati (che sono puniti dall'art. 635-bis), da quelli di danneggiamento di dati e programmi utilizzati da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di pubblica utilità, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame.</p>
<p><u>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 635 quater c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce:</p> <p>a) il soggetto che distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici appartenenti ad altri; oppure</p> <p>b) il soggetto che ostacola il funzionamento di sistemi informativi o telematici appartenenti ad altri.</p> <p>Qualora il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia, ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema, la pena per l'autore del reato sarà più severa.</p>
<p><u>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ</u></p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica</p>	<p>Art. 635 quinquies c.p.</p>	<p>L'articolo in analisi tutela i sistemi informatici e telematici di "pubblica utilità", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>		
<p>FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.</p>	<p>Art. 640 quinquies c.p.</p>	<p>Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.</p> <p>Si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.</p>
<p>DOCUMENTI INFORMATICI Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>	<p>Art. 491 bis c.p.</p>	<p>L'art. 491-bis punisce il falso nei documenti informatici pubblici attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità. Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale.</p> <p>I delitti di falso si distinguono in:</p> <p>a) falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione;</p> <p>b) falso ideologico - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una "falsa attestazione").</p> <p>Infine, quanto alla nozione di efficacia probatoria, la norma non formula alcuna definizione che consenta di comprenderne meglio il contenuto. Sul punto, tuttavia, l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale attribuisce rilevanza probatoria ai</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
<p><u>VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA</u></p> <p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>	<p>Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105</p>	<p>Il delitto in analisi è ricompreso nel Decreto Legge 105/2019, convertito in legge 133/2019, che introduce misure per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" e la previsione di misure volte a garantire i necessari e specifici standard di sicurezza.</p> <p>In tale contesto, il delitto in analisi punisce le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi «fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero», rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste; - chi «omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto». <p>Il delitto in analisi può essere commesso solo dai soggetti che operano all'interno del sistema legato al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<u>ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>		
<p><u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p>	<p>Art. 416c.p.</p>	<p>Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.</p> <p>La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>		<p>L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).</p>
<p>ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità</p>	<p>Art. 416 bis c.p.</p>	<p>Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice. Ciò che distingue la norma in oggetto con l'associazione per delinquere semplice è la natura stessa dell'associazione, che deve essere <i>mafiosa</i>.</p> <p>Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. <p>Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>		
<p>SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO</p> <p>Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</p> <p>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.</p> <p>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p>	<p>Art. 416 ter c.p.</p>	<p>La norma tutela l'ordine pubblico, che potrebbe venir turbato dalla formazione di una classe politica non liberamente eletta dai cittadini, ma collusa con organizzazioni criminali di stampo mafioso.</p> <p>La norma in oggetto punisce coloro che, anche tramite l'attività di una interposta persona, accettano di concludere accordi illeciti con soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso. Oggetto dello scambio sono: (1) la dazione o la promessa di denaro o altra utilità; (2) la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Tutto ciò, in cambio della promessa, da parte dei soggetti mafiosi, di procurare voti elettorali attraverso l'utilizzo del metodo mafioso descritto dall'art. 416 bis comma 3 c.p.</p> <p>Qualora, a seguito dell'accordo, il candidato risulti eletto, la pena sarà aumentata.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE</p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p>	<p>Art. 630 c.p.</p>	<p>Il delitto in analisi consiste nella privazione della libertà della persona offesa, al fine di ottenere denaro o, comunque, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.</p> <p>Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, l'ingiusto profitto, a cui deve essere finalizzata la condotta dell'autore del reato, può essere identificato in qualsiasi utilità ottenuta ingiustamente, anche di natura non patrimoniale.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>		<p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90</p>	<p>Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.</p> <p>Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi.</p> <p>Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali:</p> <ol style="list-style-type: none"> la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. <p>Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.</p>
<p><u>TUTTI I DELITTI SE COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 416-BIS C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO</u></p>	<p>Art. 7 Legge 203/91 di conversione del Decreto-legge 152/91</p>	<p>L'art. 7 della Legge 203/1991 è stato sostituito dall'art. 416-bis1 del codice penale, a seguito della c.d. "riserva di codice" introdotta dal d. lgs. 21/2018.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.</p>	(ora, 416-bis1 c.p.)	<p>La norma in analisi viene definita come "Aggravante del metodo mafioso": se un soggetto commette un delitto avvalendosi, appunto, del metodo mafioso, la pena sarà aumentata.</p> <p>Il metodo mafioso consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'uso della forza di intimidazione; b) nello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa.
<p><u>ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO</u></p> <p><i>Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</i></p>	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	<p>La norma in analisi punisce la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto di armi da guerra o di esplosivi o, ancora, di armi clandestine.</p> <p>La norma in analisi esclude dal novero delle armi sopra citate alcune tipologie, elencate nella parte in corsivo.</p>
ART. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO		
<p><u>PECULATO</u></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</i></p>	Art. 314, co. 1 c.p.	<p>Il delitto di peculato protegge sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione sia l'integrità patrimoniale degli enti pubblici.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altre utilità di cui era in possesso durante e in ragione dello svolgimento dei propri compiti funzionali pubblici.</p> <p>N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di peculato comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>
<p><u>PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI</u></p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 316 c.p.	<p>Il delitto in analisi prevede un elemento fondamentale che lo distingue dal reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.: l'approfittamento di un errore altrui.</p> <p>Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, quindi, può essere realizzato solo nel caso in cui l'autore</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>		<p>approfitti di uno stato di errore in cui si trova la persona offesa, indipendentemente dal fatto che sia stato proprio l'autore del reato ad indurre in errore la vittima.</p> <p>Il reato in analisi è stato ritenuto meno grave rispetto al delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. Ciò è dimostrato dal fatto che la pena prevista per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è meno severa. Tuttavia, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e - il danno o il profitto superano il valore di 100.000 € <p>allora la pena diventa più grave, in quanto è prevista una cornice edittale ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni.</p> <p>N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>
<p>CONCUSSIONE</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Art. 317 c.p.</p>	<p>Il delitto di concussione può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, abusando del suo ruolo o dei poteri che da esso derivano, costringe la persona offesa a dargli o promettergli del denaro o altre utilità per poter ottenere un trattamento che, comunque, avrebbe avuto il diritto di ottenere.</p> <p>In altre parole, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, minacciando un male ingiusto (e cioè non ottenere qualcosa che si avrebbe il diritto di ottenere), pone la persona offesa di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un'utilità indebita.</p> <p>I soggetti offesi da questo reato sono sia il privato che subisce la concussione, sia la Pubblica Amministrazione, che vede lesa la sua credibilità, la sua trasparenza e la sua efficienza.</p>
<p>CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE</p> <p>Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p>	<p>Art. 318 c.p.</p>	<p>A differenza del delitto di concussione, nei reati di corruzione il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e il privato cittadino stringono un patto illecito, finalizzato all'ottenimento da</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>parte di entrambi di un vantaggio non dovuto, cioè che non avrebbero ottenuto se avessero rispettato le regole e i principi che governano la Pubblica Amministrazione e la sua attività.</p> <p>La differenza tra questa ipotesi di corruzione (art. 318 c.p.) e quella “per atto contrario ai doveri d’ufficio” (art. 319 c.p.) sta nel fatto che, nel primo caso, a seguito dell’accordo con il privato, il pubblico ufficiale realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, ma non travalica il limite delle proprie funzioni e dei propri doveri.</p> <p>La corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, invece, si realizza quando, a seguito dell’accordo illecito con il soggetto privato, il pubblico ufficiale agisce in aperto contrasto con quelli che sono i suoi doveri d’ufficio.</p> <p>Il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione ha per oggetto la tutela dell’interesse al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.</p>
<p><u>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO</u> Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	<p>Art. 319 c.p.</p>	<p>La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio prevede non solo la ricezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o di altra utilità, ma anche lo svolgimento da parte di quest’ultimo di una attività illecita e contraria ai suoi doveri di ufficio a favore del privato cittadino, che ha dato/promesso il denaro o altra utilità.</p>
<p><u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</u> La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>	<p>Art. 319 bis c.p.</p>	<p>La norma in analisi prevede un aumento di pena se l’accordo illecito tra gli autori della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni; b) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale autore della corruzione; c) il pagamento o il rimborso di tributi.
<p><u>CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI</u> Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p>Art. 319 ter c.1 c.p.</p>	<p>Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziaria mantenga i requisiti di imparzialità e correttezza.</p> <p>Il reato prevede una pena ancora più severa se dalla corruzione sia poi derivata l’ingiusta condanna di un soggetto del tutto innocente.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>		
<p>INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000</p>	<p>Art. 319 quater c.p.</p>	<p>Il reato in analisi si caratterizza per il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale che, diversamente rispetto al delitto di concussione, non minaccia il privato cittadino, ma esercita su di esso, tramite l'abuso della sua qualità e dei suoi poteri, una forma di persuasione e di pressione morale, inducendolo a dargli o promettergli denaro o altre utilità non dovute.</p> <p>La particolarità del delitto di induzione indebita sta nel fatto che il privato cittadino non è vittima, ma colpevole insieme al pubblico ufficiale. Il privato, infatti, non subisce nessuna minaccia, ma viene posto in una condizione particolare, tale per cui, anche se sottoposto a pressioni ingiuste, ottiene un vantaggio indebito, versando o promettendo al pubblico ufficiale denaro o altri beni non dovuti.</p> <p>Si capisce, quindi, che il delitto in oggetto si colloca in una posizione intermedia tra il delitto di concussione, in cui il privato cittadino è vittima di una minaccia, e i delitti di corruzione, nei quali il privato è parte di un accordo criminoso e illecito.</p> <p>Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €.</p>
<p>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>	<p>Art. 320 c.p.</p>	<p>La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si realizzano non solo quando uno degli autori è un pubblico ufficiale, ma anche quando è un incaricato di pubblico servizio.</p> <p>A tal proposito:</p> <p>a) sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>amministrazione (tramite poteri autoritativi, deliberativi e certificativi); b) sono incaricati di pubblico servizio coloro che prestano un servizio pubblico. Gli incaricati di pubblico servizio non hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio autore di una corruzione sono meno severe rispetto a quelle previste per un pubblico ufficiale.</p>
<p><u>PENE PER IL CORRUTTORE</u> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p>	<p>Art. 321 c.p.</p>	<p>La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che le pene previste per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai soggetti privati che partecipano all'accordo corruttivo.</p>
<p><u>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE</u> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>Art. 322 c.p.</p>	<p>Il reato in analisi punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblica utilità) che viene rifiutata. Perché sia penalmente punibile, l'offerta o la promessa devono essere credibili, in modo da creare un potenziale rischio di accettazione da parte del soggetto pubblico. La norma in analisi punisce anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p>
<p><u>PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI</u></p>	<p>Art. 322 bis c.p.</p>	<p>Questa fattispecie di reato ha ratificato e dato esecuzione ad alcune convenzioni internazionali che imponevano agli Stati firmatari di incriminare le condotte di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti interazionali;</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli</p>		<p>istigazione alla corruzione nelle quali sono coinvolti funzionari stranieri.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		
<p>ABUSO D'UFFICIO</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>	<p>Art. 323 c.p.</p>	<p>Il delitto in analisi - che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio - tutela, oltre alla trasparenza e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, anche l'interesse dei privati cittadini a non veder violati i propri diritti.</p> <p>Perché sussista il delitto di abuso di ufficio, occorre che sia presente la c.d. "doppia ingiustizia". In primo luogo, infatti, l'autore del reato deve compiere un atto in violazione di regole di condotte previste dalla legge o da altri atti aventi forza di legge (da cui non residuino margini di discrezionalità), oppure deve agire nonostante sia in presenza di un conflitto di interesse.</p> <p>In secondo luogo, dalla violazione delle regole di comportamento o degli obblighi derivanti dal conflitto di interesse, deve scaturire un vantaggio ingiusto, non dovuto, che non si sarebbe verificato se l'autore del reato avesse mantenuto un comportamento irreprensibile e rispettoso della legge.</p> <p>N.B. ai sensi del d.lgs. 75/2020, il delitto di abuso d'ufficio comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>
<p>TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle</p>	<p>Art. 346 bis c.p.</p>	<p>Il delitto in oggetto è propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione: l'autore del reato sfrutta la propria vera o presunta conoscenza o il rapporto con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio per ottenere, da soggetti privati, denaro o altre utilità come prezzo per la propria futura mediazione illecita o come strumento per ottenere la conclusione di un accordo corruttivo con un soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>		<p>Si tratta, quindi, di una attività negoziale precedente alla fase tipica delle fattispecie di corruzione, come dimostrato anche dalla frase <i>"fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis"</i>.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
<p>FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:</p> <p>1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p> <p>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</p> <p>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>	<p>Art. 453 c.p.</p>	<p>La norma in analisi è stata prevista dal legislatore a tutela della fiducia riposta dal pubblico nella corretta circolazione monetaria. Infatti, quello previsto dall'art. 453 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Nello specifico, la norma punisce non solo la contraffazione o l'alterazione di monete, ma anche le attività di spendita e messa in circolazione delle stesse.</p> <p>Inoltre, viene punito anche chi, essendo autorizzato alla produzione di monete, sfruttando gli strumenti a sua disposizione fabbrica un quantitativo di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ricevute.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>ALTERAZIONE DI MONETE</p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo</p>	<p>Art. 454 c.p.</p>	<p>La norma in oggetto tutela la fede pubblica, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.</p>		<p>generalizzata nei confronti del corretto traffico delle monete come mezzo di scambio.</p> <p>Con un atto di “alterazione”, un soggetto fa in modo che le monete appaiano dotate di un valore superiore rispetto a quello reale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.</p>
<p><u>SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.</p>	<p>Art. 455 c.p.</p>	<p>L’interesse tutelato da questa norma è la legale circolazione monetaria.</p> <p>Un elemento assolutamente peculiare di questo reato, che lo distingue da tutti i precedenti, è l’assenza di “concerto”.</p> <p>Il legislatore ha voluto attribuire a tale termine il significato più esteso possibile, potendo essere sufficiente anche una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, con i falsificatori.</p>
<p><u>SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE</u></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>	<p>Art. 457 c.p.</p>	<p>L’art. 457 c.p. prevede un’ipotesi molto particolare di delitto. Rispetto a tutti i reati legati alla falsità in monete, infatti, nel delitto di “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” la ricezione da parte dell’agente delle monete false o contraffatte avviene in buona fede.</p> <p>Il soggetto agente, in altre parole, ignora la falsità del denaro che riceve. Tuttavia, nel momento in cui spende o mette altrimenti in circolazione le monete, è a conoscenza della contraffazione / alterazione delle stesse.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.</p>
<p><u>FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI</u></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	<p>Art. 459 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce le seguenti condotte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) contraffazione di valori di bollo b) alterazione di valori di bollo c) introduzione nel territorio dello Stato di valori di bollo; d) acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. <p>La norma in analisi definisce come valori di bollo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la carta bollata; b) le marche da bollo; c) i francobolli e altri valori equiparati ai valori di bollo

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO</u></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>	<p>Art. 460 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce il soggetto che:</p> <p>a) contraffà la carta filigranata usata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;</p> <p>b) acquista, detiene o aliena la carta filigranata contraffatta.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA</u></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.</p> <p>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>	<p>Art. 461 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce il soggetto che:</p> <p>a) fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane;</p> <p>b) fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI</u></p> <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>	<p>Art. 464 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce il soggetto che, pur non avendo partecipato alle attività di contraffazione e alterazione di valori di bollo, li utilizza, conoscendo la loro natura contraffatta o alterata.</p> <p>Nel caso in cui i valori di bollo contraffatti sono stati ricevuti dall'autore del reato senza che questi conoscesse la loro natura alterata o contraffatta, allora la pena applicata sarà quella prevista per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00) ridotta di un terzo.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI</u></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.</p>	<p>Art. 473 c.p.</p>	<p>L'interesse tutelato dalla norma in oggetto è la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.</p> <p>Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>		<p>previste e punite sono tre: la contraffazione, l'alterazione e l'uso.</p> <p>a) la contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre</p> <p>b) l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino;</p> <p>c) Il termine "uso", infine, viene appositamente inteso in senso ampio, per indicare tutte le situazioni di utilizzo.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI</u></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	<p>Art. 474 c.p.</p>	<p>Il reato in analisi tutela non tanto la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.</p> <p>Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è un reato di "pericolo". Non è necessario, infatti, che si verifichi l'inganno sull'originalità e la genuinità del marchio o del segno distintivo.</p> <p>La norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta a un profitto; diversamente, troverà applicazione il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi e brevetti (art. 473 c.p.).</p> <p>Le condotte descritte nella norma sono:</p> <p>a) L'"introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio", che si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana;</p> <p>b) il "detenere per vendere", che si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi;</p> <p>c) la "messa in vendita", che si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico;</p> <p>d) la "messa in circolazione" che è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un passaggio della merce dal venditore al compratore.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
<p><u>TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.</p>	<p>Art. 513 c.p.</p>	<p>L'interesse tutelato da questa norma è l'esercizio della libera iniziativa economica privata, che può venire leso dalla commissione di atti di violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti si traduce nell'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	<p>Art. 513 bis c.p.</p>	<p>La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma in oggetto si concretizza in una serie di azioni poste in essere da parte di operatori commerciali che fanno ricorso ad atti di violenza o di minaccia per inibire la normale dinamica imprenditoriale. La violenza o la minaccia possono essere esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto (ad esempio, nei confronti di clientela, collaboratori, ecc.).</p>
<p><u>FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	<p>Art. 514 c.p.</p>	<p>L'interesse tutelato dalla norma è lo sviluppo dell'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La tutela garantita dalla norma in oggetto è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri. Il secondo comma dell'art. 514 c.p. prevede una aggravante: la pena, infatti, è aumentata se i marchi e i segni distintivi sono stati registrati o se sono state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. La fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un "nocumento" all'industria nazionale</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>(quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</u></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.</p>	<p>Art. 515 c.p.</p>	<p>La condotta punita dalla norma in analisi - realizzabile nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico - consiste nella consegna di una cosa mobile per un'altra, o di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita.</p> <p>Il delitto presuppone un contratto o un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile.</p> <p>La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita.</p> <p>La diversità può riguardare il genere della cosa, la sua origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE</u></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.</p>	<p>Art. 516 c.p.</p>	<p>La norma in oggetto tutela il libero e leale svolgimento del commercio.</p> <p>Sono da considerare "non genuine" quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione.</p> <p>La caratteristica di "genuinità" deve essere intesa sia sotto il profilo "naturale" che sotto quello "formale".</p> <p>a) Le sostanze genuine dal punto di vista "naturale" sono quelle sostanze che non hanno subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza.</p> <p>b) le sostanze genuine dal punto di vista "formale" sono quelle sostanze la cui composizione organica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla legge.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila €.</p>	Art. 517 c.p.	La norma in oggetto punisce chi vende o, comunque, mette in circolazione prodotti con segni mendaci (per tale si intende la cessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE</u> Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>	Art. 517 ter c.p.	L'interesse protetto dalla norma in oggetto è la proprietà industriale, inteso come il diritto dell'imprenditore al godimento e allo sfruttamento in forma esclusiva del titolo o della propria idea produttiva. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</u> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p>	Art. 517 quater c.p.	La norma punisce due diverse tipologie di condotte: a) la contraffazione/alterazione delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti alimentari; b) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>		
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI		
<p><u>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p>Art. 2621 c.c.</p>	<p>Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti".</p> <p>Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato le relazioni e le altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge.</p> <p>È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti.</p> <p>Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.</p>
<p><u>FATTI DI LIEVE ENTITÀ</u> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>	<p>Art. 2621 bis c.c.</p>	<p>Il concetto di "lieve entità" non è definito in termini oggettivi, ma - come esplicitamente dichiarato dal testo della norma - deve essere valutato tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti conseguenti alla condotta dell'autore del reato.</p>
<p><u>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE</u></p>	<p>Art. 2622 c.c.</p>	<p>La norma in oggetto può essere applicata solo a determinate tipologie di società. In</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>		<p>particolare, il presente delitto può essere commesso solo nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; d) società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e) società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.</p> <p>La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti".</p>
<p>FALSO IN PROSPETTO</p> <p>Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.</p>	<p>Art. 2623 c.c.</p>	<p><u>Abrogato dall'art. 34 comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262</u></p> <p>L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.</p>		
<p><u>FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE</u> I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>Art. 2624 c.c.</p>	<p><u>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</u></p> <p>L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.</p>
<p><u>IMPEDITO CONTROLLO</u> <i>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i></p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</i></p>	<p>Art. 2625 c.c.</p>	<p>La norma in oggetto punisce gli amministratori, i quali impediscono o in ogni modo ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali.</p> <p>Il comma 2 prevede la pena della reclusione per il caso in cui il comportamento abbia causato un danno ai soci.</p>
<p><u>INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI</u> Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Art. 2626 c.c.</p>	<p>La norma in oggetto punisce gli amministratori che restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci. La norma, inoltre, punisce anche gli amministratori che liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.</p> <p>Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<p><u>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE</u> Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a</p>	<p>Art. 2627 c.c.</p>	<p>La norma in analisi tutela l'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>		<p>È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<p><u>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE</u> Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	<p>Art. 2628 c.c.</p>	<p>Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<p><u>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI</u> Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>Art. 2629 c.c.</p>	<p>La norma punisce la condotta degli amministratori che, attraverso il compimento di operazioni societarie (riduzioni del capitale, fusioni o scissioni), causano un danno ai creditori. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<p><u>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è</p>	<p>Art. 2629 bis c.c.</p>	<p>La norma in oggetto punisce l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale, al fine di salvaguardare l'iter decisionale del Consiglio di Amministrazione/di gestione. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "componente del consiglio di gestione". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>		
<p>FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	<p>Art. 2632 c.c.</p>	<p>Questa norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono punite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "socio conferente". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>
<p>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	<p>Art. 2633 c.c.</p>	<p>La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione, punendo i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.</p>
<p>CORRUZIONE TRA PRIVATI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società</p>	<p>Art. 2635 c.c.</p>	<p>Il reato punisce la commissione di atti di corruzione posti in essere da soggetti apicali (specificatamente individuati) e/o da sottoposti di società o enti privati. È punito: a) sia il soggetto che riceve denaro o altre utilità per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi o doveri; b) sia il soggetto che promette o corrisponde denaro o altre utilità affinché il soggetto di cui al punto precedente compia l'atto illecito.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>		<p>Tra i soggetti punibili la norma ricomprende anche il terzo (ad esempio, consulente) che agisce quale interposta persona.</p>
<p><u>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI</u></p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Art. 2635-bis c.c.</p>	<p>La condotta prevista dal reato è quella in cui un soggetto promette o offre denaro o altre utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione dei propri obblighi o doveri.</p> <p>Il reato punisce il caso in cui l'offerta venga rifiutata.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p>Art. 2636 c.c.</p>	<p>La condotta illecita si realizza con la formazione irregolare di una maggioranza in assemblea che non si sarebbe verificata senza il compimento di atti simulati o fraudolenti. L'autore del reato deve agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, che non avrebbe ottenuto senza l'illecita influenza sull'assemblea. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>AGGIOTAGGIO</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>	<p>Art. 2637 c.c.</p>	<p>La presente norma punisce il soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate e fraudolente in grado di causare un aumento dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati. Le condotte sopra descritte sono punibili qualora siano concretamente idonee ad alterare la trasparenza e la correttezza delle informazioni finanziarie. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p>	<p>Art. 2638 c.1-2 c.c.</p>	<p>La norma in analisi punisce diverse fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza; - realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). <p>Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono specifiche qualifiche soggettive (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori). Si tratta, perciò, di un reato "proprio".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i></p> <p><i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</i></p>		
<p>ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI</p>		
<p><u>ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE</u></p> <p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento</p>	<p>Art. 270 c.p.</p>	<p>La norma in analisi, nel tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento interno, punisce la partecipazione, la promozione, la costituzione, l'organizzazione e la direzione di associazioni criminali che hanno come obiettivo quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sovvertire con violenza l'ordinamento economico-sociale dello Stato; - sopprimere con violenza l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. <p>Ai fini della configurabilità del reato in commento, è necessario che il sodalizio abbia un'organizzazione e caratteristiche tali da farlo risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi eversivi.</p>
<p><u>ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</u></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>	<p>Art. 270 bis c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce le associazioni criminali che hanno finalità "terroristiche e di everzione dell'ordine democratico".</p> <p>L'interesse tutelato dal reato in analisi è, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano minacciato da atti di terrorismo ed eversivi dell'ordine democratico.</p> <p>A tal proposito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un atto con finalità terroristiche è un atto che ha lo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale; b) un atto con finalità eversive dell'ordine democratico è un atto che ha lo scopo

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico dello Stato (attraverso l'annientamento delle sue strutture).</p> <p>La norma in analisi prevede una punizione più severa per coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano un'associazione terroristica.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI</p> <p>Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</p> <p>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p> <p>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</p> <p>Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e</p>	<p>Art. 270 bis. 1 c.p.</p>	<p>La norma in commento contempla talune circostanze speciali, sia aggravanti che attenuanti, in ordine ai reati commessi per finalità di terrorismo ovvero di eversione dell'ordine democratico.</p> <p>In particolare, si prevede un aumento della pena fino alla metà per tutti i reati c.d. comuni, allorché essi sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, <i>i.e.</i> per tutti quei reati rispetto ai quali la suddetta finalità non è contemplata tra gli elementi costitutivi della relativa norma incriminatrice.</p> <p>È, altresì, prevista una circostanza attenuante nei confronti del corrente in un delitto di terrorismo che, dissociandosi dagli altri sodali, si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero aiuta concretamente le forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e/o la cattura degli altri concorrenti.</p> <p>Inoltre, si tiene ferma, al di fuori delle ipotesi del delitto tentato, la non punibilità per il soggetto che abbia commesso un delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora egli abbia volontariamente impedito l'evento e, contestualmente, abbia fornito elementi di prova funzionali alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli eventuali concorrenti.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.		
<p><u>ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Art. 270 ter c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza ai membri di un'associazione terroristica (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	Art. 270 quater c.p.	La norma in analisi punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. I servizi pubblici essenziali sono servizi ritenuti indispensabili per garantire ai cittadini il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti. Con il termine "arruolamento" si intende non solo l'inquadramento di un soggetto in una vera e propria struttura di tipo militare, ma anche l'ingaggio, inteso come il raggiungimento di un accordo tra il soggetto che propone il compimento di atti di violenza e sabotaggio e il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.</p>	Art. 270 quater. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione, il finanziamento o la propaganda di viaggi in territori stranieri, strumentali al compimento delle condotte terroristiche, purché l'autore del reato non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non compia, attraverso l'organizzazione di tali trasferimenti, attività di arruolamento.
<p><u>ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato</p>	Art. 270 quinques c.p.	La norma in analisi punisce l'addestratore - ossia colui che trasmette specifiche nozioni, formando gli addestrati e rendendoli in grado di compiere determinate azioni - e chi fornisce istruzioni sulla preparazione di esplosivi ed altre armi, nonché su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza e sabotaggio.

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.</p>		<p>É prevista la punizione anche nei confronti delle persone addestrate. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater¹, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p>	<p>Art. 270 quinq. 1 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce l'attività di raccoglimento, erogazione ovvero messa a disposizione di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che risulti destinato a consentire il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, e ciò a prescindere dell'effettivo utilizzo del bene. È, altresì, punito il deposito o la custodia dei suddetti beni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque, purché non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non organizzati, finanzi o propagandi viaggi all'estero, finalizzati al compimento delle condotte terroristiche. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO</u> Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000</p>	<p>Art. 270 quinq. 2 c.p.</p>	<p>La norma in analisi incrimina la sottrazione, il distruggimento, la soppressione ovvero il deterioramento di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che sia stato sottoposto a sequestro al fine di prevenire le condotte con finalità di terrorismo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO</u> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>	<p>Art. 270 sexies c.p.</p>	<p>La norma in analisi fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo, applicabile a tutti i delitti ricompresi nell'art. 25-quarter D. Lgs. 231/2001.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE</u> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>Art. 280 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi, per raggiungere le finalità di terrorismo, attenta alla vita o all'incolumità di una persona.</p> <p>La norma prevede un aumento di pena se l'attentato procura alla vittima una lesione grave o gravissima.</p> <p>Inoltre, è previsto un ulteriore aumento di pena se vittime dell'attentato sono persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o, ancora, di pubblica sicurezza.</p> <p>Se dall'attentato deriva la morte della vittima, si applica l'ergastolo o la pena a trenta anni di reclusione.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non</p>	<p>Art. 280 bis c.p.</p>	<p>La norma in oggetto punisce chi, per finalità di terrorismo, compie azioni dirette a danneggiare cose (mobili o immobili) mediante esplosivi o dispositivi micidiali.</p> <p>É previsto un aumento nel caso in cui l'atto di terrorismo sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>		
<p><u>ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE</u> È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>	<p>Art. 280 ter c.p.</p>	<p>La norma in oggetto punisce chiunque, con finalità di terrorismo, commette una delle seguenti azioni: - procura materia radioattiva; - crea un ordigno nucleare o ne viene, in qualsiasi modo, in possesso; - utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; - utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>Il reato è integrato, altresì, allorché una delle condotte soprarichiamate ha ad oggetto materiali o aggressivi chimico e/o batteriologici</p>
<p><u>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.</p> <p>Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere</p>	<p>Art. 289 bis c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi, per finalità di terrorismo, compie un sequestro di persona. Se durante il sequestro, senza che il sequestratore lo volesse, deriva la morte della persona sequestrata, la pena è aumentata. È, invece, previsto l'ergastolo qualora il sequestratore cagioni la morte della persona sequestrata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>		
<p><u>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI COAZIONE</u> Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>	<p>Art. 289 ter c.p.</p>	<p>La norma in commento punisce chi, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ovvero di estorsione, sequestra una persona o la soggioga, minacciando di ucciderla, di arrecarle lesioni ovvero di perpetuarne la privazione di libertà, al fine di costringere un soggetto terzo, sia privato che pubblico (e.g. uno Stato, un'organizzazione internazionale tra governi, una collettività di individui), a compiere un determinato atto o ad astenersi dal compimento dello stesso; con l'effetto di subordinare la liberazione del sequestrato all'azione o all'omissione avuta di mira. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO</u> Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>	<p>Art. 302 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce l'istigazione a commettere atti di terrorismo, e cioè il tentativo di spingere un soggetto a commettere delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO</u> Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>	<p>Art. 304 c.p.</p>	<p>Il delitto in commento incrimina l'accordo fra più persone, finalizzato al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena per i promotori della cospirazione. Si tratta di un c.d. reato a concorso necessario.</p>
<p><u>COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE</u> Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>	<p>Art. 305 c.p.</p>	<p>La norma in analisi incrimina l'organizzazione, la promozione o la costituzione di un'associazione tra tre o più persone, avente come programma il compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione a siffatta associazione.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.</p>		
<p><u>BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE</u> Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>	<p>Art. 306 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce la promozione, la costituzione o l'organizzazione di una banda armata, finalizzata al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione alla banda armata.</p>
<p><u>ASSISTENZA AI PARTECIPANTI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>	<p>Art. 307 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) ai membri di un'associazione o di una banda armata, avente come scopo il compimento di delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena in caso di assistenza prestata in via continuata. Per converso, opera una causa di non punibilità per il soggetto che commette tali condotte in favore di un prossimo congiunto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO</u> Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone</p>	<p>Art. 1 L. 349/1976</p>	<p>La norma in analisi punisce il compimento, con violenza o minaccia, di atti diretti all'impossessamento di un aereo ovvero di atti diretti al dirottamento o alla distruzione dello stesso, compiuti con minaccia o frode. È previsto un aggravio di pena, diversamente graduato, laddove l'azione criminosa causi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'impossessamento, il danneggiamento o la distruzione dell'aereo; b) la morte di una o più persone; c) lesioni personali ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio. <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI A TERRA</u> Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla</p>	<p>Art. 2 L. 342/1976</p>	<p>La norma in analisi punisce il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea ovvero</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.</p>		<p>l'alterazione della funzionalità e delle modalità d'uso delle stesse, con lo scopo di dirottare o distruggere un velivolo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>SANZIONI Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>	<p>Art. 3 L. 422/1989</p>	<p>La norma in analisi incrimina l'impossessamento di una nave o di un'installazione fissa, nonché l'esercizio di un potere ostile e di fatto sulla stessa. Analogamente è punito chiunque pone in stato di pericolo la sicurezza di una nave o di un'installazione fissa attraverso il compimento di uno dei seguenti atti: a) distruzione o danneggiamento della nave (o del suo carico) o della installazione; b) distruzione, grave danneggiamento o lesione della funzionalità delle attrezzature o dei servizi di navigazione marittima; c) volontaria comunicazione di false informazioni relative alla navigazione; d) violenza contro una persona a bordo della nave o dell'installazione. È, altresì, sanzionata la condotta di chi minaccia di: a) distruggere o danneggiare una nave o un'installazione fissa; b) distruggere, danneggiare o alterare gravemente il funzionamento di attrezzature o servizi di navigazione marittima; c) commettere atti di violenza a danno di coloro che sono a bordo di una nave o di un'installazione. La pena è corroborata laddove da una delle suddette azioni siano derivate la morte di una persona o lesioni personali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p>	<p>Art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999</p>	<p>La norma in commento punisce, anche a titolo di tentativo, la condotta volontaria di chi, con qualsiasi mezzo e anche indirettamente, elargisce o raccoglie fondi (beni o denaro), destinati o che sa essere destinati a consentire il compimento, anche solo in parte, di:</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.</p> <p>(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>		<p>- un atto terroristico, per come definito dalla normativa internazionale rilevante; - qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni ad un soggetto che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, commesso con la finalità di intimidire una popolazione, obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto.</p> <p>Il reato è integrato anche laddove non vi sia stato un effettivo utilizzo dei suddetti fondi. Inoltre, è punito chiunque:</p> <p>è complice dell'attività di finanziamento del terrorismo, anche se solo tentata; organizza o dirige altre persone al fine di commettere il reato di finanziamento, anche nella forma del tentativo; contribuisce al compimento di tale reato, con un gruppo di persone che agiscono con un obiettivo comune. A tal fine, il contributo deve tendere a facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo e deve essere supportato da una significativa componente volitiva (i.e. la piena consapevolezza di contribuire alla mission del gruppo nel fornire o raccogliere fondi per il compimento di atti terroristici).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<u>ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u>		
<p><u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	<p>Art. 583 bis c.p.</p>	<p>La norma in oggetto tutela la donna, con particolare attenzione alla sua sfera intima. La persona offesa è la donna, indipendentemente dalla sua età. È bene sottolineare, comunque, che la condotta prevista nel primo comma consiste nella "mutilazione degli organi genitali femminili", così come definita nella parte finale del medesimo comma. La condotta prevista nel secondo comma, invece, è più generica, essendo punite tutte le attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate nel primo comma. Elemento comunque in entrambi i commi è l'assenza di esigenze terapeutiche. La pena prevista per questo reato aumenta se la vittima è una minore o se il delitto è commesso per fini di lucro.</p>
<u>ART. 25 QUINTES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u>		
<p><u>RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante</p>	<p>Art. 600 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi riduce o mantiene in condizioni di schiavitù o servitù una persona. La stessa norma in analisi afferma che il ridurre una persona in stato di schiavitù o servitù comporta che la vittima sia trattata come una proprietà dell'autore del reato, che sia messa in uno stato di soggezione continua e che sia costretta a prestazioni lavorative e sessuali imposte o all'accattonaggio, fino ad arrivare,</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>		<p>addirittura, al compimento di attività illecite o al sottoporsi al prelievo di organi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>PROSTITUZIONE MINORILE</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000</p>	<p>Art. 600 bis c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce le condotte di chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) recluta o induce una persona minorenni alla prostituzione; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'attività di prostituzione di una persona minorenni. <p>La norma in analisi, inoltre, punisce anche il "cliente", ossia il soggetto che, a fronte di un corrispettivo in denaro o altre utilità, compie atti sessuali con una persona la cui età è ricompresa tra i quattordici e i diciotto anni.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>PORNOGRAFIA MINORILE</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto).</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p>	<p>Art. 600 ter c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce il soggetto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizza esibizioni e spettacoli pornografici utilizzando soggetti minorenni; b) recluta o induce soggetti minorenni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici; c) trae profitto dalle esibizioni e dagli spettacoli pornografici con soggetti minorenni; d) fa commercio di materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; e) divulga, diffonde o pubblicizza, anche per via telematica, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; f) divulga o distribuisce notizie al fine di adescare o sfruttare minorenni per lo svolgimento di attività sessuali; g) fuori dalle ipotesi precedentemente elencate, cede o offre, anche a titolo gratuito, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; h) assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni.

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali</p>		<p>Secondo l'ultimo comma della norma in analisi, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione (di qualunque natura) di soggetti minori degli anni diciotto coinvolti in attività sessuali espliciti, reali o simulate.</p> <p>Rientra nel concetto di pornografia minorile anche la rappresentazione, per finalità sessuali, degli organi sessuali di un minore di anni diciotto.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO</u></p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	<p>Art. 600 quater c.p.</p>	<p>La norma punisce tutti coloro che si procurano e detengono consapevolmente materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>PORNOGRAFIA VIRTUALE</u></p> <p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>	<p>Art. 600 quater1 c.p.</p>	<p>La norma punisce i soggetti che creano, distribuiscono, acquistano e detengono materiale pornografico virtuale.</p> <p>Per materiale pornografico virtuale si intende materiale realizzato con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali. La qualità di realizzazione deve essere tale da far apparire come vere situazioni che, in verità, non sono reali.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</u></p> <p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.</p>	<p>Art. 600 quinqies c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce l'organizzazione e la pubblicizzazione di viaggi sessuali con soggetti minorenni.</p> <p>È, infatti, punito il soggetto che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>TRATTA DI PERSONE</u> E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>	<p>Art. 601 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi:</p> <p>a) recluta, introduce nello Stato o fa uscire da esso, trasporta cede, ospita una persona ridotta in schiavitù o servitù;</p> <p>b) realizza le condotte dette sopra mediante inganno o minaccia, violenza o abuso di autorità o, ancora approfittamento di condizioni di vulnerabilità, necessità o promessa di denaro al fine di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>É previsto un aumento di pena nel caso in cui le condotte sopra descritte siano realizzate dal comandante o da un ufficiale di una nave nazionale o straniera.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI</u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Art. 602 c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce chi acquista o vende persone che versano in condizione di schiavitù o servitù.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p>	<p>Art. 603-bis c.p.</p>	<p>La fattispecie di intermediazione illecita prevede due situazioni distinte.</p> <p>Nella prima, si punisce l'attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.</p> <p>Nella seconda situazione, viene punito chiunque utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendo a inaccettabili condizioni di sfruttamento approfittando delle loro condizioni di bisogno.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 € per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>		<p>Il legislatore ha voluto punire non solo chi recluta lavoratori sfruttati, ma anche chi li utilizza. Autore del reato può essere chiunque.</p> <p>Costituisce un'aggravante il fatto che il reclutatore o l'utilizzatore di manodopera sfruttata agisca mediante violenza o minaccia.</p> <p>Nel penultimo comma della norma in analisi, il legislatore ha voluto elencare alcuni "indici", in presenza dei quali si può avere la ragionevole certezza della commissione di una attività di sfruttamento della manodopera. Si tratta di meri elementi sintomatici, che non esauriscono il concetto ampio e complesso di sfruttamento.</p> <p>Qualora i lavoratori sfruttati siano più di tre, o non abbiano raggiunto la maggiore età o, ancora, siano stati esposti a grave pericolo, l'autore del reato sarà sottoposto ad una pena aumentata da un terzo alla metà rispetto a quella prevista nei commi precedenti.</p>
<p>ADESCAMENTO DI MINORENNI</p> <p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p>	<p>Art. 609 - undecies c.p.</p>	<p>La norma in analisi punisce l'adescamento di minorenni, con ciò intendendosi tutte le attività volte a persuadere, indurre, attrarre e convincere una persona minorenni a sottoporsi a tutte le attività sopra descritte (a titolo esemplificativo, la realizzazione di materiale pornografico, la riduzione in stato di schiavitù o servitù, la consumazione di rapporti sessuali con clienti etc.).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
<p>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero</p>	<p>Art. 184 T.U.F.</p>	<p>Il reato punisce chi, in ragione del proprio ruolo/funzione all'interno della Società, utilizza informazioni privilegiate di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni:</p> <p>a) acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo;</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.</p>		<p>b) comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa;</p> <p>c) raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo.</p> <p>L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</u></p> <p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività</p>	<p>Art. 185 T.U.F.</p>	<p>La norma punisce le condotte volte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari attraverso:</p> <p>a) la diffusione di notizie false ad una ampia e indistinta platea di destinatari;</p> <p>b) la realizzazione di operazioni simulate o fittizie idonee a generare nel mercato la convinzione che possano essere compiute determinate operazioni che, successivamente, si rivelano prive di qualsiasi fondamento.</p> <p>L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a € centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</p> <p>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</p> <p>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</p> <p>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)</p>		<p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ABUSO E COMUNICAZIONI ILLECITE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</u></p> <p>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2.Omissis...</p> <p>3.Omissis...</p> <p>4.Omissis...</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p>	<p>Art. 187 bis T.U.F.</p>	<p>L'abuso di informazioni privilegiate integra un illecito penale ai sensi dell'art 184 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma.</p> <p>Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p>		
<p><u>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</u> 1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5. 3.Omissis... 4.Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5.Omissis... 6.Omissis... 7.Omissis...</p>	<p>Art. 187 ter T.U.F.</p>	<p>La manipolazione del mercato integra un illecito penale ai sensi dell'art 185 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.</p>
<p><u>ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO</u></p>		
<p><u>OMICIDIO COLPOSO</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>Art. 589 c.p.</p>	<p>Il delitto in analisi punisce chiunque cagiona la morte di una persona "per colpa". In estrema sintesi, il soggetto non ha intenzione di commettere un omicidio, ma ne determina l'evento a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Il primo comma prevede una pena maggiore nel caso in cui l'omicidio avviene a causa del mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>LESIONI PERSONALI COLPOSE</u> <i>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.</i> <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.</i></p>	<p>Art. 590 c.3 c.p.</p>	<p>Il bene protetto da questa norma è l'integrità fisica personale. Con il termine "lesione personale", si intende una qualsiasi manomissione violenta della persona altrui, da cui scaturisce una malattia. La "malattia" è un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implica una menomazione funzionale dell'organismo.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i></p>		<p>Il comma 3 punisce la condotta di chi, violando le norme per la prevenzione degli infortuni, determina d'altri una lesione personale colposa. Si ha lesione colposa quando l'autore del reato cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.</p> <p>Le lesioni possono essere:</p> <p>a) lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;</p> <p>b) gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</p> <p>c) gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</u></p>		
<p><u>RICETTAZIONE</u></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p>	<p>Art. 648 c.p.</p>	<p>Il delitto di ricettazione è un reato contro il patrimonio, in quanto l'oggetto materiale di questa fattispecie criminosa è il denaro o altre cose provenienti da delitto.</p> <p>Un aspetto fondamentale della ricettazione è il c.d. reato presupposto. Il testo della norma in analisi, infatti, esplicita chiaramente che il denaro o le altre cose debbano provenire da un qualsiasi delitto.</p> <p>Il ricettatore non deve aver preso parte alla commissione del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe più di</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>		<p>ricettazione, ma bensì di concorso nel delitto presupposto stesso.</p> <p>Con riferimento, invece, alla condotta, essa consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:</p> <p>a) acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente</p> <p>b) ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;</p> <p>c) occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;</p> <p>d) intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare.</p> <p>L'autore del reato di ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.</p>
<p>RICICLAGGIO</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena</p>	<p>Art. 648 bis c.p.</p>	<p>Il delitto di riciclaggio è un reato c.d. "plurioffensivo", nel senso che va a colpire e a danneggiare più interessi tutelati dalla norma.</p> <p>In particolare, questi ultimi sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto il patrimonio.</p> <p>Un aspetto fondamentale della ricettazione è il c.d. reato presupposto. Il testo della norma in analisi, infatti, esplicita chiaramente che il denaro o le altre cose debbano provenire da un qualsiasi delitto. Ciò che differenzia il riciclaggio dalla ricettazione è la condotta attiva</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>dell'autore, finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.</p> <p>Più precisamente:</p> <p>a) la sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).</p> <p>b) il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli);</p> <p>c) qualsiasi attività, infine, è una formula stilistica generale per indicare ogni azione dell'autore volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.</p> <p>L'autore del reato di riciclaggio può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.</p>
<p><u>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</u></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648 ter c.p.</p>	<p>Il legislatore, con l'introduzione di questo reato, ha voluto punire una condotta che si differenzia da quelle perseguite dai delitti di riciclaggio e di ricettazione. Ciò appare evidente dalla lettura del testo della legge che afferma: <i>"fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis"</i></p> <p>Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzo di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.</p> <p>La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.</p> <p>L'autore del reato in analisi può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.</p>
<p><u>AUTORICICLAGGIO</u></p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività</p>	<p>Art. 648 ter.1 c.p.</p>	<p>Nel reato di autoriciclaggio:</p> <p>a) il soggetto agente commette o partecipa alla realizzazione del delitto da cui deriva il denaro, i beni e le altre utilità;</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		<p>b) il soggetto agente impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
<p>N.B. dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono</p>	<p>Art. 171 Legge n. 633/1941</p>	<p>La norma tutela il diritto degli autori al godimento economico di un'opera dell'ingegno protetta.</p> <p>Il comma 3, invece, prevede delle aggravanti qualora ci si trovi in presenza di particolari situazioni che ledono l'aspetto morale e personale del diritto di autore.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>		
<p>Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità</p>	<p>Art. 171 bis Legge n. 633/1941</p>	<p>Le condotte punite sono, rispettivamente:</p> <p>a) la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE;</p> <p>b) la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.</p> <p>L'elemento che accomuna le due classi di condotte è che l'autore del reato agisce allo fine di trarre un ingiusto profitto dalla commissione del delitto.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio</p>	<p>Art. 171 ter Legge n. 633/1941</p>	<p>La norma in esame prevede diverse condotte accumulate da alcuni elementi. Nello specifico:</p> <p>a) il fine di lucro che l'autore del reato vuole ottenere;</p> <p>b) l'esclusione della punibilità dell'autore del reato se il fatto è commesso per uso personale;</p> <p>c) la pena prevista per le fattispecie criminose.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; (b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale); c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>		
<p>La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	<p>Art. 171 septies Legge n. 633/1941</p>	<p>L'articolo punisce due diverse categorie di soggetti:</p> <p>a) la lettera a), in particolare, individua soggetti specifici che possono commettere il reato: produttori e importatori di supporti.;</p> <p>b) la lettera b), invece, punisce chiunque dichiari falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE.</p>
<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso</p>	<p>Art. 171 octies Legge n. 633/1941</p>	<p>La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p>		<p>utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
ART. 25 DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
<p>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Art. 377 bis c.p.</p>	<p>Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia.</p> <p>Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.</p> <p>Come detto, il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
ART. 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI		
<p>UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p><i>N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".</i></p>	<p>Art. 727 bis c.p.</p>	<p>Il bene protetto dalla norma in analisi non è tanto il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie animale o vegetale.</p> <p>L'art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DEL SITO PROTETTO.</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 €.</p> <p><i>N.B. Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".</i></p>	<p>Art. 733 bis c.p.</p>	<p>La contravvenzione in analisi può essere commessa da chiunque leda l'interesse tutelato dalla norma, e cioè l'ambiente. In questo caso, il bene specifico tutelato sono gli habitat all'interno di siti considerati protetti.</p> <p>Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante che si verificano all'interno di una zona sottoposta ad una particolare tutela.</p> <p>Il legislatore ha voluto, con il reato in analisi, punire due condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione. <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>INQUINAMENTO AMBIENTALE</u> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Art. 452 bis c.p.</p>	<p>La norma in analisi, che tutela l'interesse alla conservazione dell'ambiente, si basa su un presupposto fondamentale: l'autore del reato, infatti, agisce abusivamente. Il concetto di "abuso" è inteso in senso ampio.</p> <p>Nella prassi, le casistiche principali possono essere ricondotte ad attività svolte senza le necessarie autorizzazioni o mediante il superamento dei limiti tabellari imposti dalle normative di settore.</p> <p>Le due condotte tipiche punite sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la compromissione e b) il deterioramento. Quest'ultimo va ad indicare un grado maggiore di danno arrecato all'ambiente. <p>Comunque sia, il deterioramento o la compromissione devono necessariamente essere di portata significativa e misurabile. Il legislatore entra nel dettaglio, indicando alcuni elementi naturali particolarmente meritevoli di protezione.</p> <p>Nel secondo comma, è previsto un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se l'inquinamento ha degli effetti su specie animali o vegetali protette.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>DISASTRO AMBIENTALE</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	Art. 452 quater c.p.	La condotta criminosa punita è il disastro ambientale, i cui tratti principali vengono delineati dal legislatore stesso nella seconda parte del primo comma. È previsto un aumento di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se il disastro ha degli effetti su specie animali o vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
<p><u>DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE</u> Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	Art. 452 quinquies c.p.	La norma in analisi estende la punibilità delle condotte di cui ai reati di: a) inquinamento ambientale; b) disastro ambientale anche alle ipotesi in cui il soggetto agente abbia agito per colpa, ossia a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
<p><u>TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>	Art. 452 sexies c.p.	Il bene tutelato dalla norma in oggetto è la conservazione dell'ambiente. La condotta che viene punita è quella di chi effettua un abusivo utilizzo di materiale ad alta radioattività (attraverso una serie di azioni elencate nel testo dell'articolo, come ad esempio: cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione, etc.). È importante sottolineare che, in questo caso, il legislatore ha previsto una punizione a prescindere dalla realizzazione di un danno o di un pericolo per l'ambiente. Ciò è confermato dal fatto che il secondo comma prevede un aumento di pena se dall'abusivo utilizzo di materiale radioattivo deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle risorse naturali (acque, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema o della biodiversità.

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p>Qualora l'abusivo utilizzo di materiale radioattivo dovesse esporre le persone ad un pericolo per la loro vita o per la loro incolumità, la pena si inasprisce sensibilmente.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>Art. 452 octies c.p.</p>	<p>La norma in analisi prevede pene più severe per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) associazioni a delinquere finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; b) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; c) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate all'acquisizione del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici in materia ambientale; d) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in ambito ambientale che fanno parte di associazioni a delinquere (anche di stampo mafioso).
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € quindicimila a € centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d)</p>	<p>Art. 1 L. 150/1992</p>	<p>La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumulate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € trentamila a € trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € seimila a € trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p>		
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € ventimila a € duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del</p>	<p>Art. 2 L. 150/1992</p>	<p>La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumulate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Questa norma si riferisce a categorie di animali/vegetali diversi da quelli indicati nella norma precedente.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € ventimila a € duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p>		
<p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p>Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni)</p> <p>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:</p> <p>a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis)</p> <p>c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;</p>	<p>Art. 3 bis L. 150/1992</p>	<p>La norma in analisi punisce le attività di falsificazione di licenze, certificati, autorizzazioni relativi allo svolgimento di attività nei confronti di specie animali e vegetali protette.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;</p> <p>e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis)</p> <p>l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)</p>		
<p><u>DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA</u></p> <p>Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € quindicimila a € trecentomila.</p>	<p>Art. 6 L. 150/1992</p>	<p>La norma in analisi, posta a tutela della pubblica salute ed incolumità, punisce la condotta di chi detiene animali - cresciuti in cattività o selvatici - che possano essere considerati pericolosi.</p> <p>Si tratta di una contravvenzione che prevede alcune eccezioni al divieto di cui sopra. In particolare, sono esenti dal divieto tutte quelle strutture in grado di garantire con mezzi adeguati una sufficiente sicurezza per l'incolumità pubblica (delfinari, acquari, circhi, etc.).</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da € diecimila a € sessantamila.</p> <p>Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.</p>		
<p>REATI AMBIENTALI NORME IN MATERIA PENALE</p> <p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato</p>	<p>Art. 137 d.lgs.152/06 TUA commi II, III V primo e secondo periodo, XI e XIII</p>	<p>La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alle risorse idriche.</p> <p>Ai fini del d. lgs. 231/01, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento:</p> <p>Le condotte considerate (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti tabellari". Anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un illecito.</p> <p>Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni. In particolare, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità competente o non osservi i divieti di scarico previsti.</p> <p>Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>(omissis)</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.</p> <p>(omissis)</p> <p>Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)</p> <p>È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</p> <p>a) per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2.</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</p> <p>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</p> <p>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</p> <p>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</p> <p>Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)</p> <p>È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</p> <p>Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</p> <p>In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</p> <p>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</p> <p>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</p> <p>Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</p> <p>Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)</p> <p>Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)</p> <p>(omissis)</p> <p>Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</p>		
<p><u>ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTO NON AUTORIZZATA</u></p> <p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore</p>	<p>Art. 256 TUA commi I lett. a) e b) III</p>	<p>Le fattispecie criminose previste da tale disposizione sono molto differenti tra loro. Il primo comma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio, smaltimento ed intermediazione di rifiuti senza avere le adeguate autorizzazioni. Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni:</p> <p>a) nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;</p> <p>b) la norma si rivolge a "chiunque ...", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti. Si tratta, pertanto, di un reato "comune";</p> <p>c) per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante.</p> <p>Il secondo comma, invece, prevede un reato che può essere commesso solo da titolari di imprese o da responsabili di enti.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p>		<p>Si tratta, pertanto, di un reato "proprio". In questo caso, l'autore del reato viene punito per l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti o, ancora, l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee.</p> <p>Il terzo comma prevede un'ipotesi di reato comune e punisce chiunque gestisce senza le dovute autorizzazioni una discarica. Sono previste delle aggravanti se la discarica è destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il quarto comma prevede una pena più tenue in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Il quinto comma prevede un'ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati.</p> <p>Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti.</p>
<p>BONIFICA DEI SITI</p> <p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.</p>	<p>Art. 257 TUA commi I e II</p>	<p>La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ex art. 304, II co TUA).</p> <p>Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p><i>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</i></p> <p><i>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</i></p>		<p>rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>
<p><u>VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI</u></p> <p>I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonchè nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da</p>	<p>Art. 258 TUA IV co, secondo periodo</p>	<p>La norma punisce la condotta di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza la corretta tenuta del registro di cui all'art. 193 del TUA (D.Lgs. 152/2006) o di documenti sostitutivi. La condotta sopra descritta è sanzionata con la pena indicata nell'art. 483 del codice penale, e cioè con la reclusione fino a due anni.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.</p> <p>Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p> <p>Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.</p>		
<p><u>TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI</u></p> <p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta € a ventiseimila € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p><i>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</i></p>	<p>Art. 259 TUA l co</p>	<p>La definizione di "traffico illecito di rifiuti" è contenuta nell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. Di seguito, si riporta il testo di detto articolo.</p> <p><i>"Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</i></p> <p><i>a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o</i></p> <p><i>b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o</i></p> <p><i>c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o</i></p> <p><i>d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o</i></p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		<p><i>e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o</i> <i>f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.”</i> Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. “reato comune”.</p>
<p><u>ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI</u> Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>	<p>Art. 452 quaterdecies c.p.</p>	<p>Tale norma prende in considerazione l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.</p> <p>Di seguito, si indicano gli aspetti più rilevanti del reato in analisi:</p> <p>a) l’autore del reato, che può essere chiunque, deve agire per conseguire un ingiusto profitto;</p> <p>b) il reato deve essere commesso attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate;</p> <p>c) con il termine “ingente” ci si riferisce al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni.</p>
<p><u>SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI</u> Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di</p>	<p>Art 260- bis TUA, commi VI VII secondo e terzo periodo e VIII</p>	<p>La norma punisce con la stessa pena prevista per il falso ideologico da parte del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e nei confronti di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>		<p>Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.</p>
<p>SANZIONI</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p>	<p>Art. 279 TUA</p>	<p>La norma in analisi punisce le seguenti condotte:</p> <p>a) violazione dei valori limite di emissione;</p> <p>b) violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente.</p>
<p>MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE</p> <p>(Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la</p>	<p>art. 3 L. 549/1993</p>	<p>La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.</p> <p>L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive - di cui alle tabelle A e B allegate alla legge - siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>		<p>cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B.</p> <p>Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.</p>
<p>ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento doloso)</p>	<p>Art. 8 D.lgs.202/07</p>	<p>Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento doloso provocato dalle navi, la normativa prevede</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni)</p> <p>Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;</p> <p>c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;</p> <p>d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;</p> <p>Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile</p>		<p>il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.</p> <p>Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.</p> <p>Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe)</p> <p>1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.</p>		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI</p> <p>(Inquinamento colposo)</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>	<p>Art. 9 D.lgs. 202/07</p>	<p>Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento colposo provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.</p>
ART. 25 DUODECIES – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 € per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>	<p>Art. 22, co. 12 bis d. lgs. n. 286/1998</p>	<p>L'impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia è irregolare, costituisce reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora siano integrate le aggravanti previste dal comma 12 bis dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione).</p> <p>Se la persona fisica, autore del reato, agisce nell'interesse o a vantaggio di un ente, alla sua personale responsabilità si affianca anche la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso. La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato di impiego di personale straniero irregolare sia aggravato dal numero degli occupati o dalla minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.</p>
<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da</p>	<p>Art. 12 comma 3, 3 -bis, 3 -ter e 5 del d. lgs. n. 286/1998</p>	<p>Le disposizioni in analisi puniscono chi, violando le regole sull'immigrazione, compie attività che favoriscono l'ingresso clandestino di persone nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato. Le azioni criminose elencate nelle disposizioni in analisi ricomprendono sia le attività operative (effettuazione del trasporto,</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>		<p>favoreggiamento dell'ingresso clandestino), sia le attività "dirigenziali", come ad esempio: la promozione, la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dell'immigrazione clandestina.</p> <p>L'autore del reato subisce la pena indicata nel comma 1 se: (1) il fatto riguarda l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di almeno 5 persone; (2) se i clandestini sono stati esposti a pericoli per la loro vita o la loro incolumità; (3) se i clandestini hanno subito trattamenti inumani durante le operazioni di ingresso illecito; (4) se a commettere il reato sono tre o più persone in concorso tra loro o se il reato è commesso tramite documenti contraffatti o attraverso l'utilizzo di servizi di trasporto internazionali.</p> <p>Qualora le attività di favoreggiamento di ingresso illegale siano compiute per destinare le persone alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale/lavorativo, la pena è aumentata. Allo stesso modo, è prevista un aggravamento della pena se sono coinvolti minori da impiegare in attività illecite.</p> <p>Il comma 5 del reato in analisi, invece, punisce coloro che si adoperano per favorire la permanenza dei clandestini al fine di sfruttare la loro condizione di illegalità e trarne un ingiusto profitto.</p>
ART. 25 TERDECIES - RAZZISMO E XENOFOBIA		
<p><u>PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 € chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi</p>	<p>Art. 604 bis c.p.</p>	<p>Il legislatore - al fine di rendere più efficace il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione razziale, etnica, nazionale e religiosa - ha ritenuto di inserire nel catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza nella sua forma aggravata.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>		<p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune".</p> <p>Il primo comma della norma in analisi punisce condotte diverse. La prima riguarda l'attività di colui che propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.</p> <p>È, inoltre, punito colui che commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.</p> <p>Ancora, la norma prevede una sanzione per chi istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza, dettati da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>Il secondo comma della norma in analisi, poi, punisce le attività associative che hanno come scopo la discriminazione. Il solo fatto di far parte di tali associazioni è di per sé punibile.</p> <p>Il comma 3 dell'art. 604 bis c.p., infine, prevede un inasprimento della sanzione penale nel caso in cui le forme di diffusione e di propaganda della violenza e della discriminazione avvengano attraverso la negazione, l'apologia o la minimizzazione della Shoah o di altri crimini di guerra e contro l'umanità.</p>
<p>ART. 25 QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI</p>		
<p>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE</p> <p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p>	<p>Art. 1 l. 401/1989</p>	<p>Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "comune".</p> <p>Con questa norma, il legislatore ha voluto tutelare il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dall'UNIRE (Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine) o, comunque, da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>La norma punisce l'autore del reato anche quando le sue condotte illecite non hanno effettivamente falsato l'esito delle competizioni sportive. Si tratta, quindi, di un reato di c.d. "pericolo".</p> <p>La norma sanziona due condotte diverse. La prima ripropone gli elementi caratterizzanti della corruzione, mentre la seconda presenta i tratti più generici della frode.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>		<p>Più precisamente, nella prima parte del comma 1, viene punito il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità ad un atleta, al fine di influire sull'esito di una competizione sportiva ed ottenere, così, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.</p> <p>Nella seconda parte del comma 1, invece, viene punito il soggetto che - sempre al fine di falsare il regolare esito di una competizione sportiva - compie atti fraudolenti. Il termine "atto fraudolento" include una serie di comportamenti che presentano connotati molto diversi tra loro.</p> <p>Si tratta di condotte e atteggiamenti - tenuti nei confronti non solo degli atleti, ma anche delle altre figure professionali presenti nell'ambito delle manifestazioni sportive - che mirano ad influire sui meccanismi attraverso cui le gare vengono organizzate e dirette (si pensi, ad esempio, ad un presidente di una società sportiva coinvolta in una competizione che avvicina il direttore di gara per ottenere favori arbitrari o, ancora, al presidente di una società sportiva che induce i designatori arbitrari, tramite promesse e pressioni, a modificare la griglia arbitrale a suo favore).</p> <p>Il secondo comma della norma in analisi prevede che anche l'atleta che accetta denaro o altra utilità - o ne accetta la promessa - debba subire la stessa sanzione prevista per l'autore del reato.</p> <p>L'ultimo comma prevede, infine, un inasprimento della pena nel caso in cui il risultato della competizione sia influente per lo svolgimento di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.</p>
<p><u>ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA</u> Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 €. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque</p>	<p>Art. 4 l. 401/1989</p>	<p>La fattispecie delittuosa può essere realizzata da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato "comune".</p> <p>Con il termine "abusivo" si deve intendere non solo l'esercizio di attività di giuoco o scommessa in assenza delle dovute autorizzazioni, ma anche l'esercizio delle attività in violazione delle prescrizioni previste dalle predette autorizzazioni.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 € chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500 a € 5.000.</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18</p>		<p>La norma in oggetto punisce nel comma 1 diverse condotte, che possono essere così sintetizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione di gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici in modo abusivo; b) organizzazione abusiva di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE; c) organizzazione abusiva di scommesse pubbliche su competizioni di persone o animali diverse da quelle descritte nel punto 2.; d) vendita abusiva su territorio nazionale di biglietti di lotterie (o analoghe manifestazioni di sorte) di Stati esteri; e) raccolta della prenotazione di giocate o accreditamento delle vincite relative alle manifestazioni di cui al punto 4; f) promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni di sorte di cui sopra; g) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza - in assenza delle dovute concessioni - di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, anche se in possesso delle dovute concessioni. <p>La norma, inoltre, prevede una sanzione anche per tutti i soggetti che, senza partecipare alla realizzazione delle condotte sopra indicate, si impegnano in attività di pubblicizzazione di concorsi, giochi e scommesse abusive.</p> <p>Non solo. La norma prevede una punizione anche per i soggetti che, estranei alla organizzazione o pubblicizzazione dei giochi e delle scommesse abusive, vi partecipano, accettando le modalità illecite.</p> <p>Va sottolineato, inoltre, che quanto sopra riportato trova perfetta applicazione anche quando le attività compiute riguardano giochi d'azzardo esercitati tramite apparecchi vietati dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</p> <p>Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.</p>		<p>Ancora, coloro che - senza le dovute concessioni, autorizzazioni o licenze - svolgono attività organizzate per raccogliere, accettare o, comunque, favorire scommesse (di qualsiasi genere) sono soggetti alle sanzioni della norma in analisi.</p> <p>Infine, le sanzioni previste dalla norma in analisi si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano attività di raccolta o prenotazione di scommesse e giocate senza l'autorizzazione emessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le norme di razionalizzazione della finanza pubblica.</p> <p>Cosciente della capacità lesiva del fenomeno delle scommesse abusive, e al fine di determinarne l'adeguata conoscenza, il legislatore, nell'ultimo comma della norma in analisi impone all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività di scommesse illegali.</p>
ART. 25 QUINQUESDECIES – REATI TRIBUTARI		
<p><u>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI</u></p> <p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>Art. 2 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie comportamentali che possono essere sommariamente riassunte come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; - Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà; - Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale. <p>Il delitto in analisi indica l'autore del reato come "chiunque". In realtà, non qualsiasi soggetto può porsi come autore del reato, ma solamente colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "proprio".</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI</u> Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>	<p>Art. 3 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie che sono fondate su comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.</p> <p>Tra le condotte tipiche del delitto in esame viene in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi o sull'imposta sul valore aggiunto falsa in quanto recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi.</p> <p>La norma stabilisce che per la punibilità occorre il superamento di due diverse soglie quantitative di imposta evasa.</p> <p>Come indicato dalla frase "fuori dai casi previsti dall'art. 2", è esclusa l'applicazione della frode con altri artifici quando risulta applicabile l'art. 2, e cioè quando la frode è stata compiuta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>I due reati (art. 2 e art. 3 d.lgs. 74/2000) si trovano, pertanto, in un rapporto di c.d. "specialità".</p>
<p><u>DICHIARAZIONE INFEDELE</u> Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi</p>	<p>Art. 4 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Il delitto in analisi punisce la condotta di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano nelle apposite dichiarazioni annuali elementi passivi e attivi non corrispondenti al vero (nello specifico, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti).</p> <p>La fattispecie in analisi presenta, come caratteristica peculiare, l'assenza di una connotazione fraudolenta delle condotte poste in essere dall'autore del reato. Infatti, l'intento evasivo nel delitto di dichiarazione infedele si realizza falsificando unicamente la dichiarazione</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</p>		<p>annuale. È del tutto assente la pre-costituzione di prove documentali fittizie allo scopo di intralciare o confondere l'accertamento del fatto.</p> <p>Il delitto in analisi prevede delle c.d. "soglie di punibilità". L'autore del reato, infatti, potrà essere punito se, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'imposta evasa è superiore a € 100.000; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, supera il valore di € 2.000.000. <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p> <p>Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000.</p>
<p>OMESSA DICHIARAZIONE</p> <p>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	<p>Art. 5 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Il delitto in analisi si compone di due fattispecie distinte.</p> <p>Con riferimento alla prima, viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta le dichiarazioni relative a suddette imposte, anche se a ciò obbligato.</p> <p>Relativamente alla seconda, viene punito il soggetto che, anche se obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta.</p> <p>In entrambe le fattispecie è prevista una c.d. "soglia di punibilità": nella prima fattispecie, infatti, perché scatti la sanzione penale l'imposta evasa deve essere superiore a € 50.000. Allo stesso modo, nella seconda fattispecie l'autore sarà penalmente punibile solo se l'ammontare delle ritenute non versate supera € 50.000.</p> <p>Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000,00.</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><u>EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI</u></p> <p>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>	<p>Art. 8 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>La norma mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale.</p> <p>Il delitto può essere commesso sia dal soggetto passivo dell'IVA sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi a fine di evasione; trattasi, dunque, di reato comune.</p> <p>La condotta punita può consistere, alternativamente, nella emissione ovvero nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nella consapevolezza dell'agente della falsità del documento emesso al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>
<p><u>OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>	<p>Art. 10 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>La norma punisce le condotte di distruzione / occultamento di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione.</p> <p>La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per "distruzione" si intende l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni; - per "occultamento", invece, si intende la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi di verifica e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. <p>Quanto all'oggetto materiale (i "documenti e le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione") si rinvia alle previsioni di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2214 cod. civ.</p> <p>Ai fini della commissione del delitto è richiesto il dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione".</p>
<p><u>INDEBITA COMPENSAZIONE</u></p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p>	<p>Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Il delitto in analisi si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o a lui non spettanti, per un importo superiore a € 50.000 annui. Poiché l'utilizzo illecito di crediti di imposta inesistenti presenta connotati di maggiore</p>

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>		<p>gravità, la sanzione penale prevista è più severa.</p> <p>Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".</p> <p>Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000,00.</p>
<p><u>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE</u></p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<p>Art. 11 D. Lgs. 74/2000</p>	<p>Presupposto della condotta è che il soggetto abbia un debito (a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché relativi interessi e sanzioni) superiore ad Euro 50.000. Per tale motivo si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso dal contribuente che sia debitore qualificato.</p> <p>Il delitto in esame può essere commesso, alternativamente, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alienazione simulata; - altri mezzi fraudolenti. <p>Il secondo comma del delitto in analisi prevede, poi, la punizione del soggetto che, al fine di ottenere - per sé o per altri - un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, compie atti fraudolenti, così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a 50.000,00 euro.
<u>ART. 25 SEXIESDECIES – CONTRABBANDO</u>		
<p><u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI</u></p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p>	<p>Art 282 D.P.R. 43/1973</p>	<p>I reati di seguito elencati sono previsti nel Titolo VII "Violazioni doganali", Capo I del D.P.R. 43/1973, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.</p> <p>I seguenti delitti sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva Europea 2017/1371, recante norme per "la lotta contro la frode che lede gli interessi</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>		<p><i>finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"</i> (Direttiva PIF).</p> <p>Il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 <i>"Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67"</i> ha convertito in sanzioni amministrative i reati punibili con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda). Fanno eccezione i delitti di Contrabbando, ma solo quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore € 10.000.</p>
<p><u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE</u></p> <p>É punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale</p>	<p>Art 283 D.P.R. 43/1973</p>	
<p><u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI</u></p> <p>É punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p>	<p>Art 284 D.P.R. 43/1973</p>	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale</p>		
<p><u>CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA</u> É punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale</p>	<p>Art 285 D.P.R. 43/1973</p>	
<p><u>CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI</u> É punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei</p>	<p>Art 286 D.P.R. 43/1973</p>	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita		
<p><u>CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>	Art 287 D.P.R. 43/1973	
<p><u>CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI</u> Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuto</p>	Art 288 D.P.R. 43/1973	
<p><u>CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE</u> È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione</p>	Art 289 D.P.R. 43/1973	
<p><u>CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI</u> Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi</p>	Art 290 D.P.R. 43/1973	
<p><u>CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA</u> Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere</p>	Art 291 D.P.R. 43/1973	
<p><u>CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u> Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di</p>	Art 291-bis D.P.R. 43/1973	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)</p>		
<p><u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u></p> <p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del</p>	<p>Art 291-ter D.P.R. 43/1973</p>	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti</p>		
<p><u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti</p>	<p>Art 291- quater D.P.R. 43/1973</p>	
<p><u>ALTRI CASI DI CONTRABBANDO</u> Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi</p>	<p>Art 292 D.P.R. 43/1973</p>	
<p><u>EQUIPARAZIONE DEL DELITTO TENTATO A QUELLO CONSUMATO</u> Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato</p>	<p>Art 293 D.P.R. 43/1973</p>	
<p><u>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO</u> Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per</p>	<p>Art 295 D.P.R. 43/1973</p>	

Allegato 1 Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>commettere il contrabbando, adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila Euro.</p>		
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 101		
<p>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p>	<p>Art. 416, comma 6 c.p.</p>	<p>Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti.</p> <p>La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare</p>

¹ La legge 16 marzo 2006, n. 146 all'art. 10, ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "transnazionale" quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
- b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- c) il fatto illecito:
 - sia commesso in più di uno Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
 - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p>		<p>idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo.</p> <p>L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).</p> <p>L'art. 24-ter elenca tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti solamente il comma 6 dell'art. 416 c.p. Si tratta delle ipotesi in cui sia stata costituita una associazione per commettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i reati di riduzione in schiavitù, alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente; b) i reati connessi con lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
<p>ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal</p>	<p>Art. 416 bis c.p.</p>	<p>Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p.</p> <p>Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. <p>Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>		<p>vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.</p>
<p><u>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</u></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta</p>	<p>Art. 291 quater DPR 43/73</p>	<p>Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 bis e 291 ter), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri.</p> <p>È stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>		
<p><u>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90</p>	<p>Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.</p> <p>Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi.</p> <p>Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b) l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c) la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. <p>Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>		
<p>DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>	<p>Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)</p>	<p>Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità.</p> <p>L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente).</p> <p>Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile).</p> <p>È punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti.</p> <p>Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.</p>

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
<p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>		
<p>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Art. 377 bis c.p.</p>	<p>Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.</p>
<p>FAVOREGGIAMENTO PERSONALE Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>	<p>Art. 378 c.p.</p>	<p>Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque.</p> <p>La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto.</p> <p>A seconda della pena prevista per il reato presupposto - ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro - sono previste due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).</p>